



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022.

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l'articolo 11, comma 4;

CONSIDERATO che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alle date di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, dopo il termine ultimo di presentazione è consentito aggiungere o modificare nella domanda unica o nella domanda di pagamento singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche sono consentite entro un termine non anteriore a quindici giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento iniziale;

CONSIDERATO che l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 consente di utilizzare un sistema di controlli incrociati preliminari, i cui risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1*bis*, del regolamento (UE) n. 809/2014, il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle agricole per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze;

CONSIDERATO che l'articolo 40*bis* del regolamento (UE) n. 809/2014 consente di effettuare controlli tramite monitoraggio e di comunicare tempestivamente con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi, consentendo loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1*ter*, del regolamento (UE) n. 809/2014, se le autorità competenti comunicano i risultati provvisori a livello di parcella di cui all'articolo 40*bis*, paragrafo 1, lettera d), i beneficiari possono modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l'adeguamento o l'uso di singole parcelle agricole controllate mediante monitoraggio, a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati;

RITENUTO opportuno fissare i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, in modo da assicurare agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, in particolare per quanto concerne le diverse possibilità di modifica delle domande;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 16 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento)

1. Per l'anno 2022, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è fissato al 16 maggio 2022.

Articolo 2

(Termini per la comunicazione delle modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento)

1. Le modifiche alle domande di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'Organismo pagatore competente entro il 1° giugno 2022.
2. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all'articolo 15, paragrafo 1bis, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'Organismo pagatore competente al più tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari.
3. In caso di applicazione dell'articolo 40bis del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio, di cui all'articolo 15, paragrafo 1ter, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'Organismo pagatore competente almeno quindici giorni prima del pagamento della prima rata o degli anticipi, secondo le procedure dal medesimo definite.
4. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse all'Organismo pagatore competente con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
5. Se l'Organismo pagatore competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nelle domande o ha comunicato al beneficiario l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono possibili modifiche riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Stefano Patuanelli

Firmato digitalmente ai sensi del CAD



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252

Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022.

Le modifiche delle norme unionali del 26 marzo 2021 consentono una maggiore flessibilità nella fissazione dei termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Inoltre è consentito utilizzare un sistema di controlli incrociati preliminari, i cui risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi, cosicché il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari possa modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle agricole per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenzino potenziali inadempienze. Inoltre, i controlli tramite monitoraggio, comunicati tempestivamente ai beneficiari li aiutano a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi, consentendo loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo.

Il presente decreto fissa i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, in modo da assicurare agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, in particolare per quanto concerne le diverse possibilità di modifica delle domande.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non elimina oneri**

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non aggiunge oneri**